

PREVIDENZA

# Quota 100 e superamento della Legge Fornero

Giuseppe Torzi\*

*Novità e operatività del cumulo dei periodi assicurativi*

Il programma sottoscritto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle prevede la cancellazione/superamento della legge Fornero. È stato annunciato che sarà introdotta la quota 100: si tratta di un sistema, simile all'ex pensione di anzianità, in vigore fino al 2011, con accesso alla pensione con una quota (100) data dalla somma di età anagrafica (con un minimo di 64 anni) e di anni di contributi (che dovranno essere almeno 35). Come minimo quindi, bisognerà avere 64 anni d'età e 36 anni di contribuzione oppure 65 anni d'età e 35 anni di contribuzione. Restano da chiarire alcuni aspetti e, specificatamente, se nel computo dei 36 anni di contribuzione rientrano gli anni eventualmente riscattati o ricongiunti, quanti anni di contributi figurativi sono validi (massimo 2?) e se ci sarà l'eventuale ricalcolo con sistema di calcolo contributivo di quanto versato dal 1996 al 2011, per coloro che hanno una anzianità di 18 anni al 31.12.1995. Inoltre, non è chiaro se saranno reintrodotti le famose "finestre mobili" e se la pensione di vecchiaia resterà a 67 anni nel 2017. Tra le indiscrezioni che circolano vi è anche la volontà di abolire l'APE sociale, privando così di un importante ombrello di protezione coloro che svolgono professioni gravose o accudiscono persone malate. Altra novità annunciata è che si potrà andare in pensione anticipata con 41 anni e mezzo di anzianità contributiva. Al momento, non si conoscono bene i dettagli delle misure che si vogliono

mettere in campo e conseguentemente non è possibile fare una seria quantificazione dei costi necessari e dove e come verranno reperite le risorse.

Superare la Legge Fornero significa, in generale, favorire i lavoratori anziani con carriere contributive continue a scapito dei lavoratori con carriere interrotte, ma soprattutto significa lasciare il conto da pagare, come sempre, ai giovani.

Dopo 15 mesi e un percorso travagliato, finalmente, quasi tutte le Casse previdenziali private sono riuscite a sottoscrivere la convenzione con l'INPS, rendendo così di fatto operativa, anche per i lavoratori iscritti alle casse private, la possibilità di accedere al cumulo pensionistico.

## Il cumulo pensionistico

Il cumulo pensionistico è un meccanismo particolare, in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione, che consente di valorizzare i periodi assicurativi temporalmente non coincidenti, accreditati in diverse Gestioni previdenziali, tra cui anche le Casse dei professionisti, al fine di maturare il diritto alla pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi o con 41 anni e 10 mesi le donne) oppure la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi e 20 anni di contributi).

I suddetti requisiti anagrafici e contributivi nel biennio 2019-2020 subiranno degli incrementi (INPS - Circolare 4 aprile 2018, n. 62) e precisamente:



©shutterstock\_312105761

- pensione di vecchiaia: 67 anni e 20 anni di anzianità contributiva;
- pensione anticipata per gli uomini: 43 anni e 3 mesi;
- pensione anticipata per le donne: 42 anni e 3 mesi;
- pensione anticipata per i lavoratori precoci sia uomini sia donne: 41 anni e 5 mesi;
- pensione in totalizzazione di vecchiaia: 66 anni e 20 anni di anzianità contributiva;
- pensione in totalizzazione di anzianità: 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età.

Alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di 18 mesi, mentre per la pensione in totalizzazione di anzianità vi è un ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto ai diciotto di finestra mobile (le finestre mobili sono un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale).

Il cumulo pensionistico consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun

fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

La condizione fondamentale per poter procedere al cumulo è che l'assicurato non risulti già titolare di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso. Il cumulo dei periodi assicurativi può essere richiesto anche qualora l'interessato abbia maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico nelle forme assicurative oggetto del regime di cumulo, purché, si ribadisce, non sia già titolare di trattamento pensionistico diretto presso una delle gestioni.

Pertanto, sarà possibile valorizzare anche i periodi contributivi temporalmente non coincidenti accreditati presso le casse professionali, assieme a quelli maturati presso le altre gestioni della previdenza pubblica obbligatoria, (AGO, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Gestione separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria) al fine di maturare il diritto alla pensione anticipata oppure la pensione di vecchiaia secondo quanto stabilito dalla Legge Fornero.

Si potranno sommare tutti gli spezzoni contributivi non coincidenti nelle diverse gestioni previdenziali al fine di acquisire i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) utili per uscire con la pensione anticipata fino al 31.12.2018.

In merito alla pensione di vecchiaia in cumulo, con circolare 12 ottobre 2017, n. 140 l'INPS ha precisato che:

- nei casi in cui i regolamenti delle casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, legge 22 dicembre 2011, n. 214, i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;
- ciascun Ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell'effettiva maturazione dei requisiti previsti dal proprio ordinamento;

- sebbene l'erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse *tranche*, la pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l'integrazione al trattamento minimo, la quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

### Il cumulo nella fattispecie dell'ENPAV

Pertanto, la pensione di vecchiaia in cumulo è una pensione a formazione progressiva, il cui diritto si perfeziona man mano che si realizzano i requisiti previsti presso le diverse gestioni. Nella fattispecie dell'ENPAV, per la pensione di vecchiaia cumulata, il veterinario potrà esercitare la facoltà di cumulo al raggiungimento dei requisiti INPS, ma per il perfezionamento del diritto alla quota di pensione di vecchiaia ENPAV, dovrà aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi di cui all'art. 21 del Regolamento di attuazione dello statuto ENPAV (68 anni e 35 anni di anzianità contributiva). Se il veterinario ha raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo con i minimi di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della Legge n. 214 del 2011 relativi alla ge-

stione INPS (67 anni e 20 anni di anzianità contributiva), ma non raggiunge i requisiti contributivi più elevati necessari per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo ENPAV (68 anni e 35 anni di anzianità contributiva) a causa, ad esempio, della cancellazione dall'Ente, la sua pensione sarà costituita dalla quota INPS e per la quota di pensione calcolata dall'ENPAV non percepirà la pensione di vecchiaia, bensì soltanto una rendita pensionistica calcolata sulla base degli anni di effettiva contribuzione all'ENPAV. Qualora il richiedente abbia raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo con i minimi di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 relativi alla gestione INPS, ma a causa del decesso non raggiunga i requisiti anagrafici o contributivi per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo ENPAV, si applicheranno le disposizioni vigenti nel Regolamento ENPAV relative alla pensione indiretta.

### **Sistema retributivo o contributivo?**

L'importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-quota, tante quante saranno le gestioni interessate: ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. Ciò significa che, a differenza della totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo ove applicabile, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il sistema contributivo.

In merito alla determinazione del sistema di calcolo in relazione dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e quindi del sistema di calcolo da applicare (retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda della presenza o meno di almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995), l'INPS ha chiarito che la contribuzione versata nella cassa professionale non può essere utilizzata per determinare l'anzia-

nità contributiva presente al 31.12.1995, ma è valida solo ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione. L'avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a domanda dell'interessato (o dei suoi superstiti) presso l'Ente previdenziale dove risulta accreditata l'ultima contribuzione; quest'ultimo attiverà il procedimento nei confronti degli altri Enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ulteriore contribuzione. Il pagamento della pensione sarà a carico dell'INPS, che richiederà i pro-quota alle gestioni interessate. Qualora al momento della domanda di pensione in cumulo il professionista dovesse risultare iscritto a più gestioni, ha facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda.

### **Ricongiunzione o cumulo?**

Bisogna ricordare che chi accede al cumulo percepirà la prima rata della liquidazione del TFS/TFR decorsi 12 mesi + 90 giorni dal compimento dei 67 anni, (che è il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia da 2019).

Altra considerazione da fare è che accedendo al cumulo si rinunciano anche alle future annualità di TFS correlati agli anni di anticipo della pensione, oltre che, ovviamente, ai relativi contributi previdenziali e che, infine, il coefficiente di trasformazione sarà più basso, perché più bassa è l'età del lavoratore. Si ricorda che i coefficienti di trasformazione sono valori che concorrono al calcolo della pensione con metodo contributivo. Grazie a questi valori il montante contributivo versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa viene trasformato nella pensione annua. I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 70 anni. Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione. Altra considerazione da fare è che non sempre il cumulo pensionistico, seppur gratuito, è più vantaggioso rispetto alla ricongiunzione. Premesso e ribadito che occorre sempre valutare caso per

caso, la prima cosa da ricordare è che il cumulo non sposta la contribuzione da una cassa all'altra. Pertanto, il lavoratore otterrà una pensione unica composta da due o più quote di pensione quante sono gli ordinamenti coinvolti nel cumulo. Ciascun Ente liquiderà la propria quota con le regole e le retribuzioni di riferimento di ciascuna cassa. La ricongiunzione, invece, consente di trasferire la retribuzione nella gestione accentrante come se essa fosse stata da sempre acquisita in tale gestione. In linea generale la ricongiunzione dei contributi è conveniente quando il lavoratore abbia avuto una progressione di carriera negli ultimi anni prima del pensionamento. In questo caso il trasferimento consente al lavoratore di conseguire una pensione superiore rispetto al cumulo, in quanto i periodi contributi più bassi dell'inizio della carriera saranno valorizzati sulla base della retribuzione degli ultimi anni maturata nella cassa accentrante. Se la ricongiunzione viene effettuata però al momento del pensionamento rischia di risultare molto costosa per via dell'alto costo della riserva matematica.

Se, invece, il lavoratore ha una carriera con retribuzioni decrescenti negli ultimi anni di lavoro a causa di disoccupazione, integrazioni salariali o lavori precari il cumulo può risultare più conveniente della ricongiunzione. In questo caso, infatti, l'assicurato può salvaguardare il sistema di calcolo della gestione in cui ha contribuito quando aveva retribuzioni migliori.

Ulteriore considerazione da fare è se si hanno contribuzioni non coincidenti anche nella gestione dell'INPS. Si ricorda che, i periodi assicurativi nella gestione separata (di cui alla Legge 335/1995) non possono essere mai valorizzati tramite la ricongiunzione, ma solo con il cumulo. Pertanto un lavoratore che stia tentando la strada del pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne) e per farlo abbia bisogno della contribuzione versata nella gestione separata potrà farlo esclusivamente tramite il cumulo.

\* *Componente Segreteria Nazionale*